



Bruxelles, 27.4.2018
COM(2018) 247 final

2018/0116 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**che autorizza gli Stati membri ad aderire, nell'interesse dell'Unione europea, alla
Convenzione del Consiglio d'Europa concernente un approccio integrato in materia di
sicurezza, security e servizi in occasione di incontri calcistici e di altre manifestazioni
sportive (STCE n. 218)**

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda la decisione che autorizza gli Stati membri a firmare e a ratificare, nell'interesse dell'Unione europea, la Convenzione del Consiglio d'Europa concernente un approccio integrato in materia di sicurezza, security e servizi in occasione di incontri calcistici e di altre manifestazioni sportive (di seguito, "STCE n. 218" o "la convenzione").

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1. Contesto

Il 29 maggio 1985 morirono 39 persone e centinaia rimasero ferite in violenti scontri tra tifosi durante la finale di Coppa dei campioni allo stadio Heysel di Bruxelles. A seguito di tale tragedia, il Consiglio d'Europa ha elaborato la Convenzione europea sulla violenza e i disordini degli spettatori durante le manifestazioni sportive, segnatamente nelle partite di calcio (di seguito, "STCE n. 120" o "la convenzione n. 120"). La convenzione n. 120 è incentrata sulla prevenzione, la dissuasione e la risposta a episodi di violenza e a disordini all'interno o in prossimità degli stadi. Tale convenzione è entrata in vigore il 1° novembre 1985 ed è stata ratificata da 41 parti, tra cui la maggioranza degli Stati membri dell'Unione europea.

Nel dicembre 2013 il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ha concluso, alla luce di uno studio sull'utilità e sull'opportunità di aggiornare la Convenzione n. 120, che quest'ultima era divenuta obsoleta: il suo contenuto — in particolare l'accento posto principalmente sulle misure di security — è stato giudicato incompatibile con l'esperienza e le buone pratiche e non allineato con le raccomandazioni più recenti del Comitato permanente della convenzione. Pertanto, il Comitato dei Ministri ha incaricato il Comitato permanente di rivedere la convenzione n. 120. Invece di procedere ad una revisione, il Comitato permanente ha deciso di elaborare un nuovo testo. La STCE n. 218 è il risultato di questi lavori.

2.2. La convenzione

La STCE n. 218 mira a fornire un contesto protetto, sicuro e accogliente in occasione di incontri calcistici e altre manifestazioni sportive (articolo 2). La convenzione distingue tra misure di sicurezza, misure di security e misure di servizio (articolo 3).

La convenzione impone alle parti di adottare un approccio integrato, pluri-istituzionale ed equilibrato alla sicurezza, alla security e ai servizi (articolo 2, lettera a)), vale a dire un approccio basato sul concetto che le misure di sicurezza, di security e di servizio in occasione di incontri calcistici e di altre manifestazioni sportive inevitabilmente si sovrappongono, sono correlate in termini di impatto, devono essere equilibrate e non possono essere definite né attuate in modo isolato (articolo 3, lettera f)).

La convenzione impone alle parti di provvedere a istituire strutture di coordinamento a livello nazionale e locale al fine di sviluppare e attuare un approccio integrato pluri-istituzionale alla sicurezza, alla security e ai servizi (articolo 4). Le parti sono tenute ad adottare varie misure per garantire la sicurezza, la security e i servizi all'interno degli stadi (articolo 5); ad esempio, devono garantire che le modalità operative degli stadi prevedano un collegamento efficace con la polizia e con i servizi di emergenza e altri organismi con cui collaborano, e comprendano politiche e procedure in materia, ad esempio, di comportamenti razzisti o

discriminatori (articolo 5, paragrafo 5). Le parti sono inoltre tenute a incoraggiare tutti gli organismi competenti e i portatori di interessi a collaborare per creare un ambiente protetto, sicuro e accogliente nei luoghi pubblici al di fuori degli stadi (articolo 6). Le parti devono garantire che gli organismi competenti elaborino piani di emergenza e di intervento (articolo 7) e devono incoraggiare tutti gli organismi a impegnarsi in modo proattivo con i tifosi e la collettività locale (articolo 8).

Per quanto riguarda l'attività di polizia, l'articolo 9 della convenzione impone alle parti di garantire la definizione, la valutazione periodica e il perfezionamento di strategie di polizia che tengano conto delle buone pratiche e che siano coerenti con l'approccio integrato in materia di sicurezza, security e servizi; le parti devono inoltre garantire che la polizia operi in collaborazione con i portatori di interessi.

Per quanto riguarda la prevenzione e le sanzioni, l'articolo 10 della convenzione impone alle parti di adottare tutte le misure possibili per ridurre il rischio di episodi di violenza e disordini e per garantire, conformemente al diritto nazionale e internazionale, che siano predisposte misure di esclusione efficaci e adeguate alla natura e all'ubicazione del rischio, al fine di scoraggiare e prevenire tali episodi. Le parti sono inoltre tenute a collaborare per far sì che alle persone che commettono illeciti all'estero vengano applicate adeguate sanzioni (articolo 10, paragrafo 3) e a esaminare la possibilità di conferire alle autorità giudiziarie o amministrative competenti potere sanzionatorio nei confronti delle persone che hanno causato episodi di violenza e/o disordini legati al calcio o vi hanno contribuito, compresa la facoltà di imporre restrizioni di viaggio in caso di manifestazioni calcistiche che si svolgono in un altro paese (articolo 10, paragrafo 4).

L'articolo 11 della convenzione è intitolato "Cooperazione internazionale". Esso obbliga le parti a istituire un punto nazionale d'informazione sul calcio che operi come canale unico designato per lo scambio di tutte le informazioni e dell'intelligence relative a incontri calcistici a rilevanza internazionale e per l'organizzazione di altri aspetti della cooperazione internazionale di polizia (articolo 11, paragrafi da 2 a 4). Il testo dell'articolo 11, paragrafi da 2 a 4, è ispirato alla decisione 2002/348/GAI del Consiglio, del 25 aprile 2002, concernente la sicurezza in occasione di partite di calcio internazionali, e ne utilizza la terminologia.

Le clausole finali della convenzione riguardano la firma (articolo 16), l'entrata in vigore (articolo 17), l'adesione di Stati non membri del Consiglio d'Europa (articolo 18), gli effetti della convenzione per quanto riguarda la convenzione n. 120 (articolo 19), l'applicazione territoriale (articolo 20), la denuncia (articolo 21) e le notifiche (articolo 22). Queste clausole si basano essenzialmente sul modello di clausole finali per le convenzioni e gli accordi conclusi in seno al Consiglio d'Europa del febbraio 1980 e sulle clausole finali della convenzione n. 120.

2.3. Normativa dell'Unione e politiche in vigore in questo settore

L'Unione ha adottato una serie di misure in materia di cooperazione di polizia e di scambio di informazioni di polizia. Con riguardo, in particolare, alla cooperazione di polizia e allo scambio di informazioni di polizia in materia di sicurezza e di security in occasione di incontri calcistici, l'Unione ha adottato la decisione 2002/348/GAI del Consiglio, del 25 aprile 2002, concernente la sicurezza in occasione di partite di calcio internazionali¹. La decisione 2002/348/GAI del Consiglio si fondava sull'articolo 30, paragrafo 1, lettera a), del trattato sull'Unione europea, attualmente articolo 87, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento

¹ GU L 121 dell'8.5.2002.

dell'Unione europea (TFUE), e sull'articolo 34, paragrafo 2, lettera c), del trattato sull'Unione europea (TUE), abrogato.

La decisione 2002/348/GAI del Consiglio obbliga ciascuno Stato membro a creare o designare “un punto nazionale d'informazione sul calcio avente carattere di polizia” che “funge da punto di contatto diretto e centrale per lo scambio delle informazioni pertinenti e l'agevolazione della cooperazione internazionale tra forze di polizia in relazione alle partite di calcio internazionali” (articolo 1). La decisione del Consiglio specifica i compiti dei punti nazionali d'informazione sul calcio (articolo 2), le informazioni di polizia che essi devono scambiarsi (articolo 3) e le modalità di comunicazione tra tali punti nazionali (articolo 4). La decisione 2007/412/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007, che modifica la decisione 2002/348/GAI concernente la sicurezza in occasione di partite di calcio internazionali² ha aggiunto disposizioni in merito alle valutazioni periodiche nazionali sui disordini connessi con il calcio (articolo 2, paragrafo 6) e ai formulari per lo scambio di informazioni (articolo 3, paragrafo 4).

La decisione 2002/348/GAI del Consiglio è citata nella risoluzione del Consiglio del 17 novembre 2003 per l'adozione negli Stati membri del divieto di accesso agli impianti dove si svolgono partite di calcio di rilevanza internazionale³ e nel manuale UE per il settore calcistico⁴. Il manuale, che è stato adottato nel giugno 1999 e aggiornato da ultimo nel novembre 2016, contiene raccomandazioni dettagliate per la cooperazione internazionale tra forze di polizia e misure per prevenire e combattere la violenza e i disordini in occasione delle partite di calcio di dimensione internazionale, compresi orientamenti in materia di scambio di informazioni di polizia nonché ruolo e compiti dei punti nazionali d'informazione sul calcio.

2.4. Motivi della proposta

La convenzione non solo contempla disposizioni in materia di cooperazione di polizia (articolo 87 del TFUE), ma più in generale è in linea con gli obiettivi strategici dell'Unione in relazione ai profili dello sport (articolo 165 del TFUE). A norma dell'articolo 165, paragrafo 3, del TFUE, l'Unione e gli Stati membri sono tenuti a favorire la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti in materia di istruzione e di sport, in particolare con il Consiglio d'Europa. Le misure di incentivazione dell'UE, tra cui il sostegno per i progetti nell'ambito del capitolo Sport del programma Erasmus+, campagne di sensibilizzazione dei tifosi e sanzioni sportive, non bastano per risolvere i problemi legati ad atti di violenza e di discriminazione che si verificano a margine delle competizioni sportive. Nella misura in cui si tratta di una questione di ordine pubblico, le autorità pubbliche nazionali hanno integrato tali iniziative con azioni preventive e misure coercitive mirate. Si tratta di un compito difficile a causa del carattere internazionale di talune partite e delle differenze esistenti tra le pertinenti disposizioni e pratiche relative al mantenimento dell'ordine e della sicurezza nei diversi Stati membri dell'UE. È necessaria una maggiore cooperazione tra le varie parti interessate nella lotta contro la violenza e la discriminazione di qualsiasi natura. Le azioni di contrasto devono essere coordinate meglio e l'UE può agevolare questo processo, in particolare mediante il sostegno alla convenzione del Consiglio d'Europa.

² GU L 155 del 15.6.2007, pag. 76.

³ GU C 281 del 22.11.2003, pag. 1.

⁴ Risoluzione del Consiglio, del 6 dicembre 2001, concernente un manuale di raccomandazioni per la cooperazione internazionale tra forze di polizia e misure per prevenire e combattere la violenza e i disordini in occasione delle partite di calcio di dimensione internazionale alle quali è interessato almeno uno Stato membro (GU C 22 del 24.1.2002, pag. 1).

L'UE in quanto tale non può aderire alla convenzione. Quest'ultima infatti fa riferimento unicamente a "Stati" o "Stati parte" e non contiene alcuna formulazione che consenta l'adesione dell'UE o di altre organizzazioni di integrazione regionale.

Tuttavia, l'UE ha adottato misure, sia generali che specifiche, in materia di cooperazione e di scambio di informazioni di polizia che si applicano alla sicurezza e alla security in occasione di incontri calcistici di rilevanza internazionale, nonché raccomandazioni dettagliate e aggiornate di recente sulle modalità di applicazione di tali misure.

Inoltre, gli impegni assunti all'articolo 11 della convenzione per quanto riguarda i punti nazionali d'informazione sul calcio sono suscettibili di incidere sulle norme comuni ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del TFUE. Questo perché l'obbligo di istituire o designare punti nazionali d'informazione sul calcio è già previsto dalla decisione 2002/348/GAI del Consiglio, che precisa i compiti dei punti nazionali d'informazione sul calcio e stabilisce norme per la cooperazione tra di loro, in particolare per quanto riguarda lo scambio di informazioni di polizia. Gli impegni previsti all'articolo 11, paragrafi da 2 a 4, della convenzione n. 218 coincidono quasi completamente con gli obblighi stabiliti dalla decisione 2002/348/GAI del Consiglio. Infatti, secondo la relazione esplicativa della Convenzione n. 218, i punti nazionali d'informazione sul calcio sono stati creati ai sensi del diritto dell'Unione europea e il testo dell'articolo 11, paragrafi da 2 a 4, è ispirato alla decisione 2002/348/GAI del Consiglio, e ne utilizza la terminologia.

Tali circostanze evidenziano la necessità per gli Stati membri di agire nel quadro delle istituzioni dell'Unione europea quando assumono impegni internazionali in materia di cooperazione e di scambio di informazioni di polizia, in particolare per quanto riguarda la sicurezza e la security in occasione di partite di calcio di rilevanza internazionale.

Sebbene l'articolo 11, paragrafi da 2 a 4, della convenzione sia basato sulla decisione 2002/348/GAI del Consiglio proprio per evitare un conflitto con il diritto dell'Unione, resta il fatto che la decisione 2002/348/GAI del Consiglio prevede un sistema di cooperazione e scambio di informazioni di polizia tra gli Stati membri in materia di sicurezza e di security in occasione delle partite di calcio di rilevanza internazionale mediante una rete di autorità istituite per questo specifico scopo. Solo l'UE è in condizione di assumere l'obbligo nei confronti dei paesi terzi di continuare ad applicare tale sistema all'interno dell'UE e di estenderne l'applicazione ai paesi terzi interessati.

Poiché l'UE in quanto tale non può aderire alla STCE n. 218, e poiché gli Stati membri possono aderire a tale convenzione solo se autorizzati dall'UE (articolo 2, paragrafo 1, del TFUE), è opportuno adottare una decisione che autorizza gli Stati membri a firmare e a ratificare la convenzione nell'interesse dell'Unione europea.

3. BASE GIURIDICA

La proposta di decisione del Consiglio si fonda sull'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v), e sull'articolo 218, paragrafo 8, del TFUE, in combinato disposto con l'articolo 87, paragrafo 1, del TFUE, che costituisce la principale base giuridica della normativa dell'UE in maniera di cooperazione di polizia.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza gli Stati membri ad aderire, nell'interesse dell'Unione europea, alla Convenzione del Consiglio d'Europa concernente un approccio integrato in materia di sicurezza, security e servizi in occasione di incontri calcistici e di altre manifestazioni sportive (STCE n. 218)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v), e l'articolo 218, paragrafo 8, in combinato disposto con l'articolo 87, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo⁵,

considerando quanto segue:

- (1) La Convenzione del Consiglio d'Europa concernente un approccio integrato in materia di sicurezza, security e servizi in occasione di incontri calcistici e di altre manifestazioni sportive (di seguito "la convenzione") è aperta alla firma e alla ratifica dal 3 luglio 2016.
- (2) La Convenzione mira a fornire un contesto protetto, sicuro e accogliente in occasione di incontri calcistici e di altre manifestazioni sportive.
- (3) L'articolo 11, paragrafi da 2 a 4, della convenzione può, per quanto attiene ai punti nazionali d'informazione sul calcio, incidere su norme comuni o modificarne la portata ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del TFUE, poiché tali disposizioni coincidono con gli obblighi previsti dalla decisione 2002/348/GAI del Consiglio⁶ concernente la sicurezza in occasione di partite di calcio internazionali.
- (4) Il sostegno dell'Unione alla convenzione è importante per combattere la violenza collegata alle manifestazioni sportive e sarebbe complementare rispetto agli sforzi già compiuti in questo settore attraverso il sostegno a progetti nell'ambito del capitolo Sport del programma Erasmus+.
- (5) L'Unione non può aderire alla convenzione in quanto solo gli Stati possono aderirvi.
- (6) Occorre pertanto autorizzare gli Stati membri a firmare e a ratificare la convenzione, agendo congiuntamente nell'interesse dell'Unione, per le parti che rientrano nella competenza esclusiva dell'Unione.
- (7) Il Regno Unito e l'Irlanda sono vincolati dalla decisione 2002/348/GAI del Consiglio e partecipano pertanto all'adozione della presente decisione.

⁵ GU C del , pag. .

⁶ Decisione 2002/348/GAI del Consiglio, del 25 aprile 2002, concernente la sicurezza in occasione di partite di calcio internazionali (GU L 121 dell'8.5.2002, pag. 1).

- (8) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al TFUE, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri sono autorizzati ad aderire alla Convenzione del Consiglio d'Europa concernente un approccio integrato in materia di sicurezza, security e servizi in occasione di incontri calcistici e di altre manifestazioni sportive (STCE n. 218) per le parti che rientrano nella competenza esclusiva dell'Unione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*